

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

97/356/GASP:

- ★ Posizione comune, del 2 giugno 1997, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa 1
- ★ Dichiarazione della delegazione danese relativa alla posizione comune sulla prevenzione e sulla risoluzione dei conflitti in Africa da iscrivere nel verbale del Consiglio 3

97/357/GASP:

- ★ Posizione comune, del 2 giugno 1997, definita dal Consiglio a norma dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea riguardante l'Albania 4

97/358/GASP:

- ★ Decisione del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativa alla proroga della posizione comune 95/544/PESC sulla Nigeria 6

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 2 giugno 1997

definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa

(97/356/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

viste le conclusioni dei Consigli europei di Essen e di Madrid,

vista la Carta delle Nazioni Unite,

considerando che la prevenzione e la risoluzione dei conflitti in Africa sono priorità dell'Unione europea;

considerando che la responsabilità principale della prevenzione e risoluzione dei conflitti nel continente africano incombe agli stessi Africani;

considerando che la prevenzione e risoluzione dei conflitti sono state discusse con l'Organizzazione dell'Unità africana (OUA);

considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha parimenti avanzato proposte per il rafforzamento delle capacità di affrontare la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace in Africa; e

considerando che sono state fatte alcune altre proposte concrete sul potenziamento delle capacità africane di mantenere la pace,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Conformemente agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, definiti nell'articolo J.1 del trattato, l'Unione europea sostiene attivamente le iniziative a favore della prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa.

2. L'Unione persegue le sue politiche ed azioni nel quadro politico e giuridico adeguato (Nazioni Unite,

OUA, organizzazioni subregionali), secondo le necessità e in stretta cooperazione con gli organismi pertinenti.

3. La politica dell'Unione consiste nel favorire la costituzione di capacità e mezzi d'azione africani nel settore della prevenzione e risoluzione dei conflitti, in particolare mediante un sostegno all'OUA e alle organizzazioni ed iniziative subregionali.

4. L'Unione elabora un approccio proattivo, globale e integrato, che serve anche da quadro comune alle azioni dei singoli Stati membri.

Articolo 2

Pur riconoscendo la necessità di rispondere alle crisi esistenti, la politica dell'Unione si concentra inoltre sulla prevenzione dello scoppio o della recrudescenza di conflitti violenti, anche in fase iniziale, e sul consolidamento della pace dopo un conflitto.

Articolo 3

Per contribuire meglio alla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa, l'Unione:

- cerca di migliorare la sinergia tra i suoi sforzi (politiche e azioni) e quelli degli Africani; e
- si sforza di utilizzare coerentemente i vari strumenti disponibili per promuovere un'efficace prevenzione e risoluzione dei conflitti.

Il Consiglio rileva che, conformemente alle pertinenti procedure, saranno adottate misure atte a garantire il coordinamento delle iniziative dell'Unione europea e degli Stati membri in questo settore, anche per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo e il sostegno dei diritti dell'uomo, della democrazia, dello stato di diritto e della corretta gestione pubblica.

Articolo 4

Riconoscendo che la disponibilità di armi in quantità superiori alle esigenze di autodifesa può essere un fattore che contribuisce a creare situazioni di instabilità, gli Stati membri:

- riaffermano il loro impegno a continuare ad esercitare la loro responsabilità in materia di esportazioni di armi, tenendo pienamente conto degli otto criteri relativi alle esportazioni di armi stabiliti dal Consiglio europeo⁽¹⁾;
- potenziano i loro sforzi per prevenire e combattere il traffico illegale di armi; e
- incoraggiano gli Stati africani a sottoporre rendiconti annuali al Registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite quale mezzo per promuovere la trasparenza e per instaurare la fiducia.

Articolo 5

Qualora un'iniziativa dell'Unione intrapresa in ottemperanza degli obiettivi definiti nell'articolo 1 abbia implicazioni in materia di difesa, l'Unione chiede all'Unione dell'Europa occidentale di elaborare e porre in essere tale iniziativa avente implicazioni nel settore della difesa, in particolare l'uso di mezzi militari, conformemente all'articolo J.4, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 6

La presente posizione comune, nonché le conclusioni del Consiglio dello stesso giorno, viene riesaminata dopo un anno in base ad una relazione della presidenza, di concerto con la Commissione.

Articolo 7

1. L'Unione è disposta a sostenere la costituzione delle capacità di prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa in base a proposte relative a progetti concreti, in particolare tramite l'OUA e le organizzazioni subregionali africane.

2. Il Consiglio decide il principio, le modalità e il finanziamento di detti progetti, in base ad una valutazione effettuata da una missione informativa dell'Unione.

3. Il Consiglio prende nota dei contributi bilaterali degli Stati membri nonché dell'intenzione della Commissione di proporre un'azione comunitaria a sostegno degli obiettivi della presente posizione comune.

Articolo 8

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 9

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

⁽¹⁾ Consiglio europeo di Lussemburgo del giugno 1991 e Consiglio europeo di Lisbona del giugno 1992.

Dichiarazione della delegazione danese relativa alla posizione comune sulla prevenzione e sulla risoluzione dei conflitti in Africa da iscrivere nel verbale del Consiglio

Conformemente alla sezione C della decisione adottata nel Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e di iniziative dell'Unione con implicazioni in materia di difesa.

Il governo danese ha deciso che la Danimarca non parteciperà alle future decisioni del Consiglio basate sull'articolo J.4, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea adottate a seguito della posizione comune sulla prevenzione e sulla risoluzione dei conflitti in Africa.

Conformemente alla decisione di Edimburgo, la Danimarca non ostacolerà lo sviluppo di una più stretta collaborazione tra gli Stati membri in questo settore. Pertanto, la posizione suindicata non impedisce l'adozione della posizione comune in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa.

POSIZIONE COMUNE

del 2 giugno 1997

definita dal Consiglio a norma dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea riguardante
l'Albania

(97/357/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che l'Albania rientra nell'ambito dell'impostazione regionale definita dal Consiglio nelle sue conclusioni del 26 febbraio 1996;

ricordando l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato l'11 maggio 1992⁽¹⁾,

considerando che il 24 marzo 1997 il Consiglio ha riaffermato la volontà dell'Unione di svolgere un ruolo importante per aiutare l'Albania a ripristinare la stabilità politica ed economica;

considerando che il Consiglio ha deciso che l'Unione coopererà all'interno del quadro di coordinamento dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione (OSCE); che il Consiglio permanente dell'OSCE in Europa ha deciso il 27 marzo 1997 di stabilire una presenza OSCE in Albania;

considerando che con la risoluzione 1101 del 28 marzo 1997 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha accolto con favore l'offerta fatta da taluni Stati membri delle Nazioni Unite di istituire una forza di protezione multinazionale limitata e temporanea in Albania; che la forza di protezione multinazionale (FPM) è diventata operativa;

considerando che il 29 aprile 1997 il Consiglio ha dichiarato di appoggiare gli sforzi intrapresi dall'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e dal Consiglio d'Europa per contribuire a ricostituire valide forze di polizia in Albania,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione europea aiuta l'Albania, all'interno del quadro di coordinamento dell'OSCE, con la sua azione e la sua

presenza sul campo, a promuovere il processo democratico, il ripristino della stabilità politica e della sicurezza interna nonché lo svolgimento di elezioni libere e regolari. Continuerà a fornire aiuti umanitari e ad appoggiare le riforme economiche.

In questo contesto l'Unione opera in coordinamento con altre organizzazioni internazionali, compresi l'UEO e il Consiglio d'Europa.

L'Unione procede al coordinamento con la forza di protezione multinazionale per agevolare la fornitura tempestiva e sicura dell'assistenza umanitaria e per contribuire a creare un contesto di sicurezza per le missioni delle organizzazioni internazionali in Albania.

Articolo 2

Il Consiglio prende atto che la Commissione, a nome della Comunità europea:

- sta rispondendo alle esigenze immediate del popolo albanese, fornendo prodotti alimentari e medicinali tramite l'Ufficio della Comunità europea per gli aiuti umanitari;
- sta valutando di concentrare l'assistenza PHARE in settori direttamente connessi con il consolidamento della democrazia, il rilancio dell'attività economica e il potenziamento della pubblica amministrazione in Albania;
- coordina il sostegno finanziario con le istituzioni finanziarie internazionali;
- è disposta a contribuire all'iniziativa dell'UEO e del Consiglio d'Europa, nell'ambito del mandato di un elemento multinazionale di consulenza in materia di polizia, volta a ricostituire valide forze di polizia in Albania;
- è disposta ad appoggiare le attività dell'OSCE in materia di assistenza e di monitoraggio delle elezioni.

Articolo 3

L'Unione è disposta a fornire assistenza per lo svolgimento di rapide elezioni politiche libere e regolari, segnatamente mediante il monitoraggio.

⁽¹⁾ GU n. L 343 del 25. 11. 1992, pag. 2.

Annette particolare importanza al ruolo dei liberi mezzi di comunicazione albanesi nell'attività informativa prelettorale.

In questo contesto l'Unione deciderà al più presto le modalità del suo contributo.

Articolo 4

L'Unione è disposta a prendere in esame la possibilità di convocare, a tempo debito e nelle condizioni adeguate, una conferenza internazionale sull'Albania alla quale saranno invitati a partecipare le istituzioni finanziarie internazionali, l'OSCE, le Nazioni Unite e i paesi terzi.

Articolo 5

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 2 giugno 1997****relativa alla proroga della posizione comune 95/544/PESC sulla Nigeria****(97/358/PESC)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

vista la posizione comune 95/544/PESC, del 4 dicembre 1995, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla Nigeria⁽¹⁾,

vista la decisione 96/677/PESC del Consiglio, del 25 novembre 1996, relativa alla proroga della posizione comune 95/544/PESC relativa alla Nigeria⁽²⁾, per un periodo di sei mesi fino al 4 giugno 1997,

considerando che, alla luce delle considerazioni di cui al paragrafo 3 della posizione comune 95/544/PESC, la suddetta posizione comune dev'essere ulteriormente prorogata,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione comune 95/544/PESC è prorogata fino al 4 dicembre 1997.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. VAN MIERLO

⁽¹⁾ GU n. L 309 del 21. 12. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 315 del 4. 12. 1996, pag. 3.